

Publicato il 16/07/2025

N. 01220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2024, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Vacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 0003156/2024 del 15.1.2024 del Comune di Martina Franca, recante oggetto "*Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto Area Istruttori con profilo informatico a tempo indeterminato e pieno approvato con determinazione n. 3413/2023. Comunicazione esclusione dalla procedura*", nella parte in cui prevede l'esclusione del ricorrente dalla selezione *de qua* "*per mancanza del*

*titolo di studio richiesto dall'art. 1 lett. I) del bando di **concorso** a pena di inammissibilità*”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;

- della determina n. 411 del 15.2.2024, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Martina Franca, recante ad oggetto “**Concorso pubblico per la copertura di n.º1 posto “area istruttori” con profilo di informatico a tempo indeterminato e pieno. Approvazione esiti istruttoria delle istanze**”, nella parte in cui esclude il ricorrente dall'elenco degli ammessi al **concorso** in parola, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa; nonché, ove necessario,
- dell'avviso di pubblico **concorso** per l'assunzione di n.1 istruttore con profilo di informatico a tempo indeterminato e pieno, pubblicato il 15.11.2023 ed adottato dal Dirigente del Settore II - Servizio Personale del Comune di Martina Franca in esecuzione della Determinazione n. 3413 del 14.11.2023, nella parte in cui l'art. 1, co. 1, lett. i) – che prevede tra i requisiti di ammissione “*il possesso del diploma di scuola media superiore di “perito informatico” o equipollente, di “informatica e telecomunicazioni” o equipollente, ovvero diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico-informatico*” – possa essere interpretato nel senso di escludere i possessori di diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “*Elettronica e Telecomunicazione*”;
- ove occorra, della nota dell'I.I.S.S. Majorana di Martina Franca, assunta al protocollo dell'Ente del Comune di Martina Franca n. 2685 del 12.01.2023 (di tenore sconosciuto), relativa all'equipollenza di taluni titoli di studio in possesso dei candidati ai fini dell'ammissibilità al **concorso**, nella parte in cui disponga o comunque fornisca interpretazione in fatto o in diritto di segno contrario all'ammissione del ricorrente alla procedura selettiva *de qua*;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di contenuto ignoto al ricorrente, che disponga in senso contrario alla ammissione del ricorrente alla procedura selettiva *de qua*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2025 il dott. Nino Dello

Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo di gravame all'esame, il ricorrente espone, in sintesi, che:

- con avviso pubblicato in data 15.11.2023, il Comune di Martina Franca ha indetto un **concorso** pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore con profilo di informatico;

- all'articolo 1, comma 1, lettera *λ*), il bando specificava i titoli di studio richiesti per l'ammissione e tra questi figurava il "*diploma di scuola media superiore di 'perito informatico' o equipollente, di 'informatica e telecomunicazioni' o equipollente, ovvero diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico informatico*";

- ha quindi presentato la propria candidatura, a sostegno della quale ha dichiarato di essere in possesso del predetto requisito specifico, avendo conseguito nel 1995 presso l'Istituto ITIS "Ettore Majorana" di Martina Franca il diploma di perito tecnico industriale con indirizzo "*Elettronica e Telecomunicazione*", viepiù allegando documentazione comprovante la sua abilitazione alla libera professione di perito industriale e l'iscrizione al relativo ordine professionale;

- con nota prot. n. 3156 del 15.1.2024, il Comune di Martina Franca gli ha comunicato l'esclusione dalla procedura selettiva, motivata in ragione della "*mancaza del titolo di studio richiesto dall'art. 1 lett. I) del bando di **concorso** a pena di inammissibilità*";

- tale esclusione è stata successivamente formalizzata e confermata con la determina dirigenziale n. 411 del 15.2.2024, con cui è stato approvato l'elenco

dei candidati ammessi e di quelli esclusi, tra cui figura il ricorrente.

1.1. Avverso la suddetta determinazione è insorto il ricorrente, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di diritto: I. *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 lett. i) dell'avviso di pubblico **concorso**. Violazione e/o falsa applicazione r.d. n. 275 del 1929. Violazione e/o falsa applicazione l. 15 giugno 1931 n. 889. Violazione e/o falsa applicazione l. 2 febbraio 1990 n. 17. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 88/2010. Violazione e /o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell'imparzialità e/o della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento. Violazione del favor participationis”*; II. *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 lett. i) dell'avviso di pubblico **concorso**. Violazione e/o falsa applicazione r.d. n. 275 del 1929. Violazione e/o falsa applicazione l. 15 giugno 1931 n. 889. Violazione e/o falsa applicazione l. 2 febbraio 1990 n. 17. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 88/2010. violazione e /o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell'imparzialità e/o della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. eccesso di potere per travisamento dei fatti. eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento. Violazione del favor participationis”*; III. *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 lett. i) dell'avviso di pubblico **concorso**. Violazione e/o falsa applicazione r.d. n. 275 del 1929. Violazione e/o falsa applicazione l. 15 giugno 1931 n. 889. Violazione e/o falsa applicazione l. 2 febbraio 1990 n. 17. violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 88/2010. Violazione e /o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione art. 6 e 6 bis l. 241/1990. Eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell'imparzialità e/o della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. eccesso di potere per travisamento dei*

fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento. ingiustizia manifesta. violazione del giusto procedimento. violazione del favor participationis”.

1.2. Si è costituito il giudizio il Comune di Martina Franca, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di causa.

2. Con ordinanza n. 259/2024 del 26.4.2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati, al fine della partecipazione del ricorrente alla procedura in argomento e subordinandone gli effetti alla positiva definizione della causa nel merito.

3. Previo deposito di memorie difensive *ex art. 73 c.p.a.*, all’udienza pubblica del 23 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con vari ordini di censura, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, il ricorrente sostiene la piena validità, ai fini della partecipazione al **concorso** in questione, del titolo di studio dallo stesso posseduto, ossia il diploma di “*perito tecnico industriale con indirizzo Elettronica e Telecomunicazione*” conseguito nel 1995, sottolineando come, all’epoca del conseguimento, la qualifica di “perito industriale” fosse unitaria ed assorbente, indipendentemente dal singolo indirizzo curriculare seguito dallo studente nel corso degli studi.

4.1. Ad avviso della parte, il rapporto tra il diploma di perito industriale e quello di perito informatico sarebbe di *genus a species*, essendo il secondo una derivazione del primo, divenuta giuridicamente rilevante soltanto dopo la riforma varata dal d.P.R. n. 80/2010; a sostegno di questa tesi, il ricorrente invoca un’interpretazione sistematica della clausola del bando, la quale ammetteva alla selezione anche i laureati in materie come ingegneria elettronica e ingegneria delle comunicazioni, sicché la *ratio* della selezione sarebbe quella di ricercare competenze nel più ampio “settore tecnico-informatico”, che includerebbe l’elettronica e le telecomunicazioni, rendendo il profilo del ricorrente coerente con il requisito partecipativo richiesto.

4.2. Nella prospettazione attorea, la decisione di escludere un perito industriale con specializzazione in “Elettronica e Telecomunicazioni” — un indirizzo che, prima della riforma del 2010, unificava percorsi formativi poi confluiti nelle nuove specializzazioni di “Elettronica” e “Informatica e Telecomunicazioni” — risulterebbe manifestamente irragionevole e in palese violazione del principio del *favor participationis*, quale canone ermeneutico fondamentale nelle procedure a evidenza pubblica, e della stessa *lex specialis* di gara.

4.3. La parte deduce l’illegittimità del procedimento anche sotto il profilo della mancata attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo che la P.A. — una volta rilevata la dubbia conformità del titolo di studio ai requisiti richiesti del bando — avrebbe dovuto avviare una interlocuzione con il candidato per chiedere chiarimenti, come previsto dall’art. 6 della legge n. 241/1990; l’omissione di tale segmento procedimentale riverbererebbe i suoi effetti anche sotto il profilo dell’insufficiente motivazione, non essendo esplicitato l’*iter* logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla contestata determinazione.

5. I motivi di ricorso, così compendati, sono infondati.

5.1. Il formante giurisprudenziale *in subiecta materia* ha condivisibilmente evidenziato che, nell’ambito delle procedure selettive, quali i concorsi o le gare per l’affidamento di contratti pubblici, la logica competitiva tra i candidati ed i concorrenti impone all’Amministrazione procedente il rispetto del principio di *par condicio*, che si traduce nell’applicazione di talune regole procedurali, tra le quali, in particolare e per quanto di interesse in questa sede, il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione, in quanto presupposti di stretta interpretazione. Infatti, l’interpretazione analogica o sistematica, se applicata ai criteri individuati nel bando, può ingenerare incertezza tra gli interessati, pregiudicando quanti, pur volendo prendere parte alla procedura, abbiano desistito dall’intento attenendosi al significato letterale delle regole di partecipazione stabilite dall’Amministrazione procedente; inoltre, a potersi

dolere sarebbero anche i concorrenti a pieno titolo legittimati a partecipare, non desiderando l'inclusione di ulteriori candidati nell'ambito della platea dei partecipanti al **concorso**.

5.2. La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che i requisiti di partecipazione sono suscettibili soltanto di stretta interpretazione, statuendo che – qualora il bando di **concorso** richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un **concorso** pubblico – non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso, salvo che non ne sia stabilita l'equipollenza in virtù di una norma di legge (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992, n. 251).

5.3. Se, dunque, per costante giurisprudenza, l'istituto dell'equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica (Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2016, n. 495; Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886), non può ritenersi equipollente ad un titolo di studio mancante ed espressamente richiesto dal bando un titolo nominalmente differente (seppur appartenente al “vecchio ordinamento”), né è sufficiente a sopperire a tale mancanza la valutazione complessiva del percorso formativo seguito dal candidato.

5.4. La carenza, infatti, di un requisito previsto per la partecipazione ad un **concorso** pubblico non può essere integrata o sostituita da titoli diversi rispetto a quelli richiesti e per i quali la legge non abbia espresso un chiaro ed univoco giudizio di equipollenza (*peraltro pacificamente non rinvenibile nella fattispecie in esame*).

5.5. In tema di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, è stato inoltre precisato che, ferma la definizione del livello del titolo (laurea, diploma di scuola secondaria o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l'Amministrazione che indice il **concorso** - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo di studio, in

relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il **concorso** e la selezione dei soggetti più meritevoli, si intende ricoprire (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; TAR Campania - Napoli, Sez. III, n. 18205/2005; TAR Toscana - Firenze, Sez. II, 11 aprile 2012 n. 708 e n. 707).

6. Orbene, ciò posto, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, osserva il Collegio che non vi è corrispondenza tra il titolo di studio posseduto dal ricorrente e i requisiti specificamente richiesti dalla *lex specialis* del **concorso**.

6.1. Il bando di selezione esigeva chiaramente (*in claris non fit interpretatio*), quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di "perito informatico" o equipollente, oppure di "informatica e telecomunicazioni" o equipollente, oltre ad altri titoli di livello superiore (ovvero lauree afferenti al settore tecnico-informatico); orbene, a fronte di ciò, il diploma del Sig. (omissis), ossia quello di perito tecnico industriale con indirizzo "Elettronica e Telecomunicazioni", non solo non è espressamente menzionato nella pertinente disposizione del bando (cfr. art. 1, comma 1, lett. i), ma il relativo percorso formativo non può neanche essere considerato equivalente a quello presupposto dai titoli richiesti dalla *lex specialis*.

6.2. Invero, dall'esame della normativa nazionale sul riordino degli istituti tecnici, e specificamente della tabella di confluenza di cui all'Allegato D al d.P.R. n. 88/2010, emerge che il percorso di studi del previgente ordinamento in "Elettronica e Telecomunicazioni", seguito dal ricorrente, è confluito nel nuovo indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica"; al contrario, la figura del perito informatico, esplicitamente contemplata dal bando, è confluita nel distinto indirizzo di "Informatica e Telecomunicazioni".

6.3. Dunque, il predetto riordino normativo del secondo ciclo dell'istruzione secondaria tecnica e professionale (c.d. "Riforma Gelmini") depone nel senso di una differenza sostanziale e non meramente formale tra i due percorsi formativi, rendendoli appartenenti a indirizzi diversi, sebbene entrambi inseriti

nel “Settore tecnologico”; con la conseguenza che è infondato l’assunto del ricorrente secondo cui il suo diploma sarebbe confluito in entrambi i nuovi indirizzi, dovendosi invece rimarcare che “*Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo e, ove previsto, in una sola delle relative articolazioni*” (vedi nota in calce alla citata tabella *sub* Allegato D).

6.4. Neppure è positivamente apprezzabile la doglianza attorea inerente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, poiché – secondo consolidata giurisprudenza (cfr., *ex multis*, TAR Lombardia, Sez. III, 6.4.2022, n. 778; TAR Lazio, Sez. IV, 25.3.2022, n. 3422) – tale istituto può essere applicato unicamente per sanare mere irregolarità materiali o errori facilmente desumibili dalla documentazione già presentata, mentre non può essere invocato, come preteso dal ricorrente, per sopperire alla mancanza di un requisito sostanziale di ammissione alla procedura selettiva, espressamente previsto dalla *lex specialis*.

6.5. Né miglior sorte spetta alla censura di illegittimità dedotta dalla parte ricorrente per carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione dal **concorso**. L’esclusione, infatti, costituisce una conseguenza automatica della riscontrata carenza del requisito di partecipazione, che non implica una peculiare motivazione, costituendo mera attuazione di una regola di stretta interpretazione, già prevista nel bando di **concorso**; donde, l’infondatezza del motivo, essendo il provvedimento impugnato contraddistinto da elementi sufficienti a rendere edotto l’interessato delle ragioni della sua esclusione.

7. Quanto, infine, all’impugnativa, in via subordinata (“ove necessario”) e *in parte qua*, del bando di **concorso** – in disparte profili di inammissibilità della stessa, essendo onere dell’interessato proporre tempestivo gravame nei riguardi della clausola escludente contenuta nel bando di **concorso**, che per l’appunto non ammetteva i diplomati in possesso del titolo di “perito tecnico industriale”, ed essendo, sul punto, il provvedimento espulsivo del tutto conforme alla citata previsione del bando – essa si appalesa in ogni caso

infondata, posto che - come detto - la scelta dei titoli di ammissione rientra nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione e, nel caso di specie, essa è stata esercitata in modo logico e coerente con il profilo professionale prescelto.

8. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.

9. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni esaminate, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore

Paolo Fusaro, Referendario

Tommaso Sbolgi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nino Dello Preite

IL SEGRETARIO